



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 43 DEL 17 gennaio 2018

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ordine degli Architetti di Bologna/Area Blu S.p.A. – Servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria (progettazione/direzione lavori/coordinamento sicurezza) per i lavori di restauro e consolidamento strutturale del cimitero monumentale del Piratello blocco est e superfetazioni annesse– Importo a base di gara: euro 177.861, 23 - S.A.: Area Blu S.p.A.

PREC 347/17/L

VISTA l’istanza acquisita al protocollo n. 133019 del 5 dicembre 2017, con cui l’Ordine degli Architetti di Bologna e la stazione appaltante Area Blu S.p.A. hanno congiuntamente sottoposto all’Autorità la valutazione della legittimità della clausola del bando della gara in epigrafe che, ai fini partecipativi, richiede il seguente requisito: «svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, riferiti a tipologie di lavori analoghi, ossia interventi su cimiteri monumentali, per importo totale dei lavori non inferiore a, per ciascuna Categoria/ID.Opere: E.22 euro 150.000,00 - S.04 euro 400.000,00 - IA.03 euro 10.000,00»;

VISTA la doglianza sollevata dall’Ordine degli Architetti di Bologna in ordine al requisito così come formulato, ovvero limitato ai soli servizi specificamente posti a base di gara (servizi di architettura e ingegneria per interventi su cimiteri monumentali) che, secondo l’istante, sarebbe in contrasto con i principi del Codice dei contratti e, in particolare, con il punto 2.2.2.4 delle Linee guida n. 1, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, e risulterebbe lesivo e distorsivo della concorrenza;

VISTO quanto rappresentato dalla stazione appaltante secondo la quale il bando non si pone in violazione delle richiamate Linee guida in quanto non limita il possesso del requisito alla progettazione congiunta alla direzione lavori né richiede servizi identici ma, non potendo sottovalutare la particolare tipologia di lavori in esame (cimitero), chiarisce cosa s’intende per “tipologie di lavori analoghi”, anche in considerazione del fatto che si tratta di un bene culturale per il quale l’art. 146 del Codice dei contratti e il D.M. 154/2017 prevedono il possesso di requisiti di qualificazione specifici, adeguati e coerenti, onde assicurare la tutela del bene oggetto di intervento;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 18 dicembre 2017;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTA la documentazione in atti;

VISTO quanto disposto dalle richiamate Linee Guida n. 1 al punto 2.2.2. in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che le stazioni appaltanti possono richiedere per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e, in particolare, il requisito di capacità tecnico professionale indicato al punto 2.2.2.1, lett. c: «avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento»;

CONSIDERATO che la disposizione è chiara nell'indicare nelle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara l'ambito rispetto al quale la stazione appaltante può richiedere lo svolgimento di servizi pregressi, con l'ulteriore limitazione del riferimento a “tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento”;

CONSIDERATO altresì che la richiamata disposizione identifica la nozione di analogia nella similarità delle opere per dimensione e per caratteristiche tecniche;

VISTO che l'Autorità ha chiarito che, benché la stazione appaltante possa fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto, «Tuttavia, la *ratio* alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida [Linee guida n. 1] preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento» (Comunicato del Presidente del 14 Dicembre 2011 recante alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria»);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che, nel caso in esame, il bando richiede l'avvenuto svolgimento di servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, riferiti a tipologie di lavori analoghi, specificando che per lavori analoghi devono intendersi esclusivamente "interventi su cimiteri monumentali";

RITENUTO che una simile interpretazione della nozione di analogia non è conforme a quanto previsto al punto 2.2.2.1, lett. c, delle Linee Guida n. 1, che individua l'analogia nella similarità delle opere per dimensione e caratteristiche tecniche, e che la stazione appaltante non ha fornito elementi sufficienti a far ritenere che tale clausola limitativa dell'accesso alla procedura di gara sia giustificata da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto;

VISTO altresì che per i beni culturali l'art. 22 comma 1, del DM n. 154/2017 dispone che «Secondo quanto disposto dall'articolo 147, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente decreto, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare»;

VISTO che le Linee guida, a cui il DM n. 154/2017 rinvia, al punto 2.2.2.4. dispongono che «Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537);

CONSIDERATO che i peculiari requisiti richiesti per i servizi di architettura e ingegneria riguardanti i beni culturali di cui sopra sono soddisfatti dal bando laddove, al punto III.1.1., richiede l'iscrizione all'Albo Architetti e la presenza di uno dei professionisti di cui all'art. 147, comma 6, del Codice dei contratti;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, la clausola del bando in esame risulta avere impropriamente assimilato il concetto di lavori analoghi con quello di lavori identici, con conseguente ingiustificato sacrificio del principio della massima partecipazione;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la clausola del bando che richiede quale requisito di partecipazione lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, riferiti a tipologie di lavori analoghi, ossia interventi su cimiteri monumentali, non è legittima perché, in violazione delle Linee guida n. 1 assimila impropriamente il concetto di lavori analoghi con quello di lavori identici, con conseguente ingiustificato sacrificio del principio della massima partecipazione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2018

Il segretario Valentina Angelucci